CAMERA DEI DEPUTATI N. 1926-A

RELAZIONE DELLA XI COMMISSIONE PERMANENTE

(LAVORO - EMIGRAZIONE - COOPERAZIONE - PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE - ASSISTENZA POST-BELLICA IGIENE E SANITÀ PUBBLICA)

(RELATORE **REPOSSI**)

SUL

DISEGNO DI LEGGE

PRESENTATO DAL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE
(VIGORELLI)

DI CONCERTO COL MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA
(MORO)

COL MINISTRO DEL TESORO
(GAVA)

E COL MINISTRO DELL'INDUSTRIA E COMMERCIO
(CORTESE GUIDO)

nella seduta del 3 dicembre 1955

Conversione in legge, del decreto-legge 2 dicembre 1955, n. 1107, contenente disposizioni in favore degli operai dipendenti dalle aziende industriali cotoniere

Presentata alla Presidenza il 21 gennaio 1956

ONOREVOLI COLLEGHI ! — Il disegno di legge che è sottoposto al nostro esame, si riconnette al decreto-legge 27 maggio 1955, n. 430, convertito in legge, con modificazioni, con legge 25 luglio 1955, n. 618, con il quale sono stati deliberati particolari provvedimenti a favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende industriali cotoniere, in considerazione della grave crisi che travaglia tale settore del lavoro.

Poiché i benefici del provvedimento prima citato sono venuti a scadere il 26 novembre 1955, e i motivi che indussero alla emanazione del provvedimento permangono tuttora, il Governo ha ritenuto che non si potesse prescindere dall'adottare analoghe misure per un ulteriore periodo, anche allo scopo di non porre in maggior disagio i lavoratori colpiti dalla crisi cotoniera, durante la stagione invernale. Per i motivi indicati il Governo ha

emanato il decreto-legge del quale, ora, si chiede la conversione in legge.

Nel provvedimento in esame, ai lavoratori cotonieri viene concesso il trattamento di integrazione salariale per un periodo di nove mesi con la seguente scalarità: per i primi tre mesi, i due terzi della retribuzione globale per le ore non lavorate da 0 a 40 ore settimanali; per altri due mesi, per le ore non lavorate, da 0 a 36 ore settimanali, e rispettivamente per i due successivi bimestri da 0 a 32 ore settimanali e da 0 a 24 ore settimanali. Dopo il periodo nel quale il lavoratore ha beneficiato della integrazione salariale, il lavoratore stesso può essere ammesso, con le norme all'assicurazione obbligatoria, a fruire del sussidio di disoccupazione. Perché il periodo di godimento dell'integrazione salariale non avesse ad influire sfavorevolmente al lavoratore nei riguardi dell'eventuale diritto a prestazioni assistenziali e assicurative in genere, la Commissione ha ritenuto di proporre alla Camera un comma aggiuntivo all'articolo 1 del decreto-legge, in modo da rendere neutro il periodo di integrazione salariale agli effetti del computo della contribuzione necessaria per il diritto alle prestazioni. Il decreto-legge prescrive inoltre (articolo 3) che l'Istituto cotoniero italiano, ~~deve~~, entro tre mesi ~~dalla~~ entrata ~~in vigore del~~ decreto-legge ~~stesso~~, presentare all'esame del C. I. R. un piano di organizzazione atto a superare l'attuale situazione di contingenza del mercato. A maggior chiarimento sugli scopi che si attendono dal piano di organizzazione, da presentare all'esame del C. I. R., la Commissione ha ritenuto di proporre alla dizione dell'articolo 3, dopo le parole « un piano di organizzazione » l'aggiunta delle parole « e sviluppo ».

Dati i motivi urgenti che hanno reso necessario l'emanazione del decreto-legge e formulando il voto che nei termini più brevi si addivenga all'attuazione di provvedimenti atti a superare, o comunque a migliorare, la situazione che travaglia il settore industriale cotoniero, la Commissione si onora di proporre alla Camera l'approvazione del disegno di legge in esame.

REPOSSI, *Relatore*.

DISEGNO DI LEGGE
DEL MINISTERO

ARTICOLO UNICO.

È convertito in legge il decreto-legge 2 dicembre 1955, n. 1107, contenente disposizioni in favore degli operai dipendenti dalle aziende industriali cotoniere.

DISEGNO DI LEGGE
DELLA COMMISSIONE

ARTICOLO UNICO.

È convertito in legge il decreto-legge 2 dicembre 1955, n. 1107, contenente disposizioni in favore degli operai dipendenti dalle aziende industriali cotoniere. con le seguenti modificazioni:

ART. 1: *dopo il secondo comma è aggiunto il seguente:*

« Il periodo di tempo trascorso in integrazione salariale ai sensi del presente articolo dagli operai sospesi, non è computato agli effetti della determinazione del periodo minimo di contribuzione occorrente per la concessione delle prestazioni assistenziali e delle assicurazioni sociali ».

ART. 3: *dopo le parole:* un piano di organizzazione, *sono aggiunte le seguenti*: « e sviluppo ».